Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

# TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE

*- sezione prima civile -*

Il giudice designato, dott. Gustavo Danise, a scioglimento della riserva ritenuta all'udienza del 02 aprile 2014 ha emesso la seguente

## ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 - *bis* c.p.c., relativamente al procedimento iscritto n. 2516 del R.G.A.C. anno 2013 promossa

**da**

**C. R.;**

*- ricorrente –*

**e**

**POSTE ITALIANE;**

*- resistente –*

**OGGETTO:** pagamento.

**CONCLUSIONI**: come da ricorso e deduzioni a verbale.

## FATTO E DIRITTO

In ricorso si espone – e lo si evince dagli atti – che C. R. è cointestataria di buoni fruttiferi postali unitamente alla madre S. E., deceduta in data 11.08.12, per l'importo complessivo, aggiornato all'attualità da POSTE ITALIANE, in € 23.243,84.

La cointestazione dei buoni implica che la metà della somma, pari ad € 11.621,92, rientra nel patrimonio personale della ricorrente; mentre l'altra metà è caduta in successione ereditaria tra le quattro figlie della *de cuius* per cui alla ricorrente ne spetta un quarto, pari ad € 2.905,48.

Alla richiesta di incasso avanzata nei confronti delle POSTE ITALIANE ha fatto seguito una risposta negativa fondata sulla necessità di una quietanza congiunta dei coeredi; di qui l'instaurazione del presente giudizio.

La motivazione addotta da POSTE ITALIANE non è meritevole di apprezzamento; difatti, essa configura una prassi non confortata da alcuna norma di legge – sul punto le deduzioni di parte ricorrente nella memoria autorizzata colgono nel segno –, e che, anzi, si pone in contrasto con il dettato legislativo.

Nella specie, è indubbio che le quattro eredi di S. E. sono creditrici di una somma di denaro nei confronti di POSTE ITALIANE che è la parte passiva dell'obbligazione pecuniaria in oggetto, *sub specie* di debito di valuta.

Orbene, ove ci trovassimo di fronte ad un'obbligazione per natura non divisibile (ad es. divisione di un cavallo) *nulla quaestio* circa la necessità di un coinvolgimento attivo di tutti i coeredi nella richiesta di adempimento della prestazione solutoria; ma, nel caso di specie, essendo il denaro un bene comodamente divisibile, deve trovare applicazione il compendio normativo costituito dagli artt. 1295 c.c. "*Salvo patto contrario, l'obbligazione* ***si divide tra gli eredi*** *di uno dei condebitori o* ***di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote***" e 1314 c.c. "***Se più sono i*** *debitori o i* ***creditori di una prestazione divisibile*** *e l'obbligazione non è solidale,* ***ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte****, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte*".

Anche la disciplina normativa sulla comunione dei diritti (art. 1100 ss. c.c.) osserva gli stessi principi.

Nulla osta, pertanto, a che il debitore POSTE ITALIANE scorpori dalla somma totale dei 7 buoni fruttiferi, il minor importo di € 14.527,40 di cui

è titolare la ricorrente C. R. tenendo a disposizione il residuo per le tre sorelle coeredi.

La *ratio* sottesa alla disciplina codicistica dedicata alle obbligazioni divisibili risponde a logiche di giustizia sociale, in quanto impedisce che l'esercizio di un diritto patrimoniale sia subordinato e condizionato alla volontà di terzi.

Spese di giudizio secondo soccombenza liquidate in dispositivo.

**PQM**

Il giudice, sul ricorso sommario ex art. 702 - *bis* c.p.c. così definitivamente dispone:

1) accoglie il ricorso e condanna per l'effetto POSTE ITALIANE. a scorporare e versare a C. R. l'importo di € 14.527,40 dai 7 buoni fruttiferi di cui la stessa è cointestataria unitamente alla premorta madre S. E.;
2) condanna POSTE ITALIANE al pagamento delle spese di giudizio in favore di controparte, con distrazione a favore dell'avv. Xxx ex art. 93 c.p.c., che liquida complessivamente in € 1.611,00 di cui € 111,00 per spese, ed € 1.500,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge;

Così deciso in Nocera Inferiore

03 aprile 2014